

R.C. AUTO: LA CONCILIAZIONE PARITETICA

Esiste un sistema semplice e rapido per provare a risolvere il contenzioso sui sinistri R.C. auto con un'impresa di assicurazione senza ricorrere al giudice: la conciliazione paritetica.

Che cos'è

- La conciliazione paritetica nasce da un accordo tra l'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune Associazioni dei Consumatori¹ al fine di facilitare i rapporti tra i consumatori e le imprese di assicurazione e ridurre il contenzioso nel settore RC auto.
- Le controversie che possono essere trattate mediante la conciliazione paritetica sono quelle relative a sinistri r.c.auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000,00 euro.
- Può attivare la conciliazione paritetica il consumatore che:
 - abbia presentato una richiesta di risarcimento del danno all'impresa e non abbia ricevuto risposta, oppure
 - abbia ricevuto un diniego di offerta, oppure
 - non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l'offerta di risarcimento dell'impresa.

Come si attiva

- Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzandole una richiesta di conciliazione, utilizzando il modulo che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei consumatori e dell'ANIA, ed allegando copia della documentazione in suo possesso (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta dell'impresa).
- La procedura non comporta costi per il consumatore fatta salva l'eventuale iscrizione all'Associazione a cui conferisce il proprio mandato.

¹ ACU, ADICONSUM, ADOC, ALTROCONSUMO, ASSOUTENTI, ASSOCONSUM, CASA DEL CONSUMATORE, CENTRO TUTELA CONSUMATORI E UTENTI, CITTADINANZA ATTIVA, CODACONS, CODICI, CONFCONSUMATORI, FEDERCONSUMATORI, LEGA CONSUMATORI, MOVIMENTO CONSUMATORI, MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO, UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI.

Come funziona

- Ricevuta da parte del consumatore la domanda di conciliazione, l'Associazione interpellata esamina le ragioni del consumatore e valuta la fondatezza della richiesta.
- Se l'Associazione ritiene fondata la richiesta, entra in contatto telematicamente con l'impresa di assicurazione interessata.
- Va costituita una Commissione di conciliazione composta da un rappresentante dell'impresa di assicurazione e da un rappresentante dell'Associazione dei consumatori.
- La procedura di conciliazione ha una durata massima di 30 giorni: in caso di esito positivo, il procedimento si conclude con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo transattivo; in caso di esito negativo, viene redatto, invece, un verbale di mancato accordo, che viene tempestivamente comunicato al consumatore.

Maggiori informazioni sulla procedura di conciliazione paritetica e sulle modalità per accedervi possono essere trovate sui siti qui di seguito riportati delle Associazioni dei consumatori aderenti all'accordo e sul sito dell'ANIA (www.ania.it).

ACU	www.associazioneacu.org
ADICONSUM	www.adiconsum.it
ADOC	www.adocnazionale.it
ALTROCONSUMO	www.altroconsumo.it
ASSOUTENTI	www.assoutenti.it
ASSOCONSUM	www.asso-consum.it
CASA DEL CONSUMATORE	www.casadelconsumatore.it
CENTRO TUTELA CONSUMATORI E UTENTI	www.centroconsumatori.it
CITTADINANZA ATTIVA	www.cittadinanzattiva.it
CODACONS	www.codacons.it
CODICI	www.codici.org
CONFCONSUMATORI	www.confconsumatori.com
FEDERCONSUMATORI	www.federconsumatori.it
LEGA CONSUMATORI	www.legaconsumatori.it
MOVIMENTO CONSUMATORI	www.movimentoconsumatori.it
MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO	www.difesadelcittadino.it
UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI	www.consumatori.it